



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 48 del 09/08/2023

**OGGETTO:VARIANTE NR. 4 AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL' ART. 238 E DELL'ART. 30 E 32 DELLA L.R.T. N. 65/2014.
ADOZIONE**

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di Agosto, alle ore 18:30, presso la sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di apposita convocazione per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA	Sindaco	P
GIUNTINI SIMONA	Consigliere	P
MANGINI FEDERICO	Consigliere	P
CECCONI MARCO	Consigliere	Assente
SALVADORI MARCO	Consigliere	P
MARIANELLI ALESSANDRA	Consigliere	P
PASQUALETTI LUCA	Consigliere	P
BACHEROTTI ALESSANDRO	Consigliere	P
CAPPELLINI ALICE	Consigliere	P
CEI MATTIA	Consigliere	P
NANNA ANTONIO	Consigliere	P
GIUNTINI BARBARA	Consigliere	P
CIANDRI MATILDE	Consigliere	Assente

Presiede la seduta, Sindaco Arianna Cecchini.

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale Alessandro Paolini.

Non è presente l'assessore Gloria Vallini.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione , quale parte integrante e sostanziale.

RESOCONTO DEGLI INTERVENTI

La discussione del presente punto all'ODG è contenuta nel punto precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 11 voti favorevoli espressi all'unanimità in forma palese per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Inoltre con successiva votazione con n. n. 11 voti favorevoli espressi all'unanimità in forma palese per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine e n. 18 allegati

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Alessandro Paolini/ ArubaPEC S.p.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Capannoli è dotato di Piano Strutturale, approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 10, della L.R.T. n° 5/95 con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2006 e di Regolamento Urbanistico di cui all'art. 55 della L.R.T. n° 1/2005, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R.T. n° 1/2005 con delibera di consiglio comunale n. 19 del 20 aprile 2009; il Regolamento Urbanistico ha acquistato efficacia a partire dal 01/07/2009, data di pubblicazione sul BURT.
- Con delibera di C.C. n. 10 del 18.02.2013, il Comune di Capannoli ha adottato una variante manutentiva al R.U., approvata con delibera di C.C. n 29 del 31.07.2013.
- Con delibera di C.C. n.16 del 16/09/2016, il Comune di Capannoli ha approvato una variante al R.U. localizzativa di un ambito di recupero denominato "AUR 1.25 recupero area produttiva all'ingresso sud del capoluogo - parco auto d'epoca".
- Con delibera di C.C. n. 52 del 29.12.2016, il Comune di Capannoli ha adottato la variante per aggiornamento a scadenza quinquennale del R.U, approvata successivamente con delibera di C.C. n 43 del 26.09.2017.
- Con delibera di n. C.C. 5 del 22/02/2019 il Comune di Capannoli ha adottato una variante al R.U. di "Assestamento del territorio comunale", successivamente approvata con delibera di C.C. n.63 del 28/09/2019.
- Con delibera di n. C.C. 31 del 30/03/2019 il Comune di Capannoli ha adottato una variante al R.U. di reiterazione dell'area A.U.P. 2.2 – Utoe strategica produttiva, successivamente approvata con delibera di C.C. n.17 del 12/05/2020, variante divenuta esecutiva, con la pubblicazione sul BURT regionale n. 29 avvenuta in data 15/07/2020.
- Con delibera di C.C. n.83 del 23/12/2019 il Comune di Capannoli, ha adottato una variante normativa alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente, in modalità semplificata ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e succ. mm.ii. divenuta esecutiva per mancanza di osservazioni ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della medesima legge, con la pubblicazione sul BURT regionale n. 10 avvenuta in data 04/03/2020.
- Con delibera n.86 del 29/09/2017 la Giunta dell'Unione dei Comuni Valdera, di cui fa parte anche il Comune di Capannoli, ha dato avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale.
- Con deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 63 del 20/05/2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge Regionale n. 65/2014, la proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano della stessa Unione.
- Con Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera con atto n. 73 del 08/06/2020, è stato provveduto all'aggiornamento della proposta di Piano Strutturale Intercomunale risalente alla precedente deliberazione n. 63/2019 per mezzo di rettifica di alcuni errori materiali e di approfondimento di alcune tematiche inerenti il profilo geologico-idraulico, di adeguamento al nuovo P.A.I. dell'Autorità di Bacino, nonché al coordinamento tra i Comuni dell'Unione Valdera con una nuova approvazione della proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano;
- Con deliberazione di C.C. n.35 del 07/07/2020 il Comune di Capannoli ha adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni dell'Unione Valdera.

- Con delibera di C.C. n.60 del 28/09/2020 il Comune di Capannoli, ha adottato la Variante nr. 2, semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R.T. n. 65/2014 del Regolamento Urbanistico, successivamente approvata con delibera di C.C. n.79 del 26/11/2020.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28 settembre 2020, esecutiva, è stata adottata la Variante puntuale al R.U. per inserimento di un ambito di recupero denominato "A.U.R. 1.28" "località Podere Pian di Selva – La Casina", successivamente approvata con delibera di C.C. n.88 del 29/12/2020.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10 febbraio 2021, esecutiva, è stata approvata una correzione di errori materiali riscontrati negli elaborati del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24 settembre 2021, è stata adottata la Variante nr. 3 semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R.T. n. 65/2014 del Regolamento Urbanistico, divenuta efficace per mancanza di osservazioni a seguito di pubblicazione sul BURT n. 47 Parte II della Regione Toscana in data 24/11/2021.
- Il Comune è attualmente, dotato di perimetro transitorio del territorio urbanizzato, così come definito ai sensi dell' art 224 della LRT 65/2014; ossia si considera territorio urbanizzato tutto quello che non è individuato come area a prevalente o esclusiva funzione agricola.

Considerato che:

- in data 19/05/2023 è stata presentata apposita istanza da parte di privati su terreni ubicati in loc. Solaia di propria esclusiva e piena proprietà ai sensi per la cessione dello stesso a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di un parcheggio pubblico e di un'area a verde pubblico per tale località, che risulta attualmente privo di aree con tali destinazioni, al fine di eliminare la congestione di auto dalle viabilità locali e la introduzione di un'area a verde pubblico;
- la proposta di variante di cui in oggetto è motivata dall'interesse pubblico, volto alla realizzazione di aree a verde attrezzato e parcheggio pubblico e che per tali motivazioni si rende opportuno procedere alla redazione della stessa;
- l'Amministrazione Comunale intende procedere, pertanto, alla formazione di una Variante al RU, anche in anticipazione del redigendo PO, relativa alla modifica una previsione a carattere puntuale, per la realizzazione di un' opera infrastrutturale di interesse pubblico;

Considerato inoltre che con riferimento alla L.R. n. 65 del 10/11/2014:

- la proposta di variante interessa aree ricomprese integralmente all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come individuato in via transitoria ai sensi dell'art.224 della L.R.T. 65/2014 e come individuato nel Piano Strutturale Intercomunale Adottato;
- l'area in oggetto non ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte terza Titolo I Capo II Beni paesaggistici soggetti a tutela;
la variante è riconducibile altresì, in quanto riguarda aree da destinare a opere pubbliche, nella casistica di cui all'art. 238 comma 2 della LR 65/2014 ovvero per interventi di interesse pubblico, e come tale ammissibile anche in regime di salvaguardia di cui al Titolo IX – Capo I - della LRT 65/2014, come quello nel quale ricade il Comune di Capannoli;
- la variante in oggetto risulta essere "semplificata" ai sensi dell'art.30 comma 2 della LR 65/2014 e s.m.i.e pertanto, ai sensi dell'art 28 bis comma 1 della LR 65/2014 e s.m.i., non è stata soggetta all'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della suddetta legge;

Preso atto che:

- come già evidenziato la variante prevede interventi su aree di proprietà private, pertanto è necessario attivare un procedimento espropriativo;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 precisa che un bene è sottoposto a vincolo espropriativo quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico, ovvero di una sua variante, che prevede l'opera da realizzare;
- l'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, dispone che il vincolo preordinato all'esproprio può essere imposto su richiesta dell'interessato.....con ...atto.... Che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico;
- la variante proposta è effettuata su iniziativa di privati su aree di propria ed esclusiva proprietà e che per gli stessi è applicabile il disposto di cui all'articolo 16 del D.P.R. 327/2001 che prevede la comunicazione dell'avvio del procedimento di previsione dell'opera pubblica e che la stessa è stata correttamente effettuata recependo integralmente quanto richiesto;

Visti

- gli elaborati costitutivi della variante in oggetto, denominata n. 4 al Regolamento Urbanistico, predisposti dal gruppo di lavoro costituito all'interno del Settore I – Governo e del Territorio;

Dato atto, in particolare, che la variante riguarda le seguenti tipologie di modifiche:

1. - Modifiche alla disciplina dei suoli (istanza unica);
2. - Modifiche alle norme tecniche di attuazione (istanza unica).

Considerato quindi che la proposta di variante, finalizzata a rispondere alle esigenze sopra evidenziate, e per quanto sopra descritto, risulta riconducibile alla fattispecie di variante semplificata prevista dall'articolo 30 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 con il procedimento di cui all'articolo 32, della medesima legge regionale;

Viste le seguenti normative di riferimento:

- legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e regolamenti di attuazione;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche” e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica di valutazione di impatto ambientale), articolo 6 (Casi di esclusione), comma 1 bis, la variante urbanistica in oggetto non è soggetta a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) in quanto:
 - a) riguarda una superficie di minima entità non in grado di apportare modifiche significative alle risorse ambientali, in un ambito urbano peraltro già valutato in occasione dell'approvazione dello strumento urbanistico generale;
 - b) è finalizzata alla modifica della destinazione di suoli conseguenti all'approvazione di singola opera pubblica;
 - c) non risulta soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della medesima legge regionale n. 10 del 2010 e successive modifiche e integrazioni;

- ai fini degli adempimenti dell'art. 104, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, si rileva che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.G.R. 30/01/2020 n. 5/R, la variante in oggetto è inquadrabile come Variante che:
 - a) *modifica la disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici;*
 - b) *comporta una riduzione di indici oppure di quantità edificabili, comunque denominate, senza trasferimenti di superfici o volumi, nei casi in cui non siano intervenuti aumenti delle classi di pericolosità o di fattibilità, in quanto si passa da aree edificabili o che prevedono edificazione, a aree senza indici.*e pertanto dal punto di vista geologico, la variante non sarà soggetta a nuove indagini e conseguentemente non sarà corredata da ulteriori elaborati geologici; pertanto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.G.R. 30/01/2020 n. 5/R per le indagini geologiche di supporto alla presente variante normativa si fa riferimento al deposito n. 94/2016, effettuato nell'ambito della formazione della variante per aggiornamento a scadenza quinquennale del R.U., approvata con deliberazione Consiliare n. 43 del 26/09/2017, dall'esito del controllo "positivo con prescrizioni", come da comunicazione Ufficio Genio Civile – Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa, pervenuta in data 30/06/2017 al prot. n. 4700;

- con la suddetta variante normativa non si rilevano incoerenze con gli obiettivi generali e specifici del Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n 43 del 31.07.2006 e con la proposta di Piano Strutturale Intercomunale a sensi dell'art. 23 della L.R.T. n. 65/2014, adottato con delibera di Consiglio Comunale. n. 35 del 07/07/2020;

Ritenuto, pertanto, di adottare la Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'articolo 238 comma 2 della legge regionale n. 65/2014;

Vista la relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 30 comma 1 della legge regionale n. 65/2014, e preso atto che essa evidenzia e certifica i profili di coerenza con la legge regionale n. 65/2014 e relativi regolamenti di attuazione e con gli strumenti della pianificazione territoriale regionale (PIT), provinciale (PTC) e comunale (PS), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**allegato B**);

Visto il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione del 10 aprile 2018, redatto ai sensi dell'articolo 38, comma 2 della legge regionale n. 65/2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**allegato C**);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore I – Governo e Gestione del Territorio, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**allegato A**);

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- Preso atto delle spiegazioni fornite dal Segretario Generale riguardo le disposizioni dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), circa la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, per le quali si dovrà procedere a votazioni separate in assenza dei consiglieri diretti interessati, per poi procedere l'intero Consiglio Comunale alla votazione dell'atto di pianificazione nel suo complesso;

Ciò premesso,

Vista la Relazione urbanistica che descrive la variante proposta;

Valutati gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico costituiti da:

- **Relazione Urbanistica (allegato 1);**
- **Norme Tecniche di Attuazione attuali (allegato 2);**
- **Norme Tecniche di Attuazione modificate** con inserite le modifiche apportate con la presente variante **(allegato 3);**
- **Norme Tecniche di Attuazione sovrapposte** con evidenziazione delle modifiche apportate **(allegato 4);**
- **Tavola 1 del R.U. "Il Territorio Comunale Nord" (allegato 5);** (modificata)
- **Tavola 2 del R.U. "Il Territorio Comunale Sud" (allegato 6);** (modificata)
- **Tavola 3 del R.U. "Capannoli Nord" (allegato 7);** (modificata)
- **Tavola 4 del R.U. "Capannoli Sud" (allegato 8);** (modificata)
- **Tavola 5 del R.U. "Santo Pietro Belvedere" (allegato 9);** (modificata)
- **Estratto area oggetto di intervento – stato attuale (allegato 10);**
- **Estratto area oggetto di intervento – stato modificato (allegato 11);**
- **Tavola dimensionamento** delle previsioni del R.U. e Verifica Standards Urbanistici **attuale (allegato 12);**
- **Tavola dimensionamento** delle previsioni del R.U. e Verifica Standards Urbanistici **modificato (allegato 13);**
- **Tavola dimensionamento** delle previsioni del R.U. e Verifica Standards Urbanistici **sovrapposto (allegato 14);**

- Presa visione delle modifiche contenute nell'atto di pianificazione in oggetto e invitati i consiglieri presenti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi;

- Riscontrato che non sussistono conflitti di interesse da parte dei consiglieri presenti;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 10, della L.R.T. n° 65/2014, esistono o che saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:

- la difesa del suolo;
- l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque;
- la disponibilità di energia;
- la mobilità carrabile e pedonale;
- un'adeguata qualità dell'insediamento;
- la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.

- La Variante proposta è altresì coerente e conforme con gli obiettivi di qualità e alle direttive delle Schede d'Ambito del PIT/PPR;

Accertato e preso atto quindi che la variante:

- riguarda "Ambito" localizzato interno al perimetro dell'U.T.O.E. (Capannoli) e interno al perimetro del territorio urbanizzato ;
- ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato del Piano Strutturale Intercomunale adottato;
- non interessa aree soggette alla disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 142 del D. Lgs 42/04;
- non interessa aree, dichiarate, né contenenti entità che sono state dichiarate "*Beni paesaggistici con provvedimento amministrativo*" ai sensi degli art. 136 - 141 del D. Lgs 42/04;
- non interessa aree che sono state dichiarate "*Beni culturali archeologici*" ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 42/04;

Visti i suddetti elaborati tecnici della variante e ritenuti gli stessi meritevoli d'approvazione.

Richiamata la L.R.T. n. 65/2014.

Richiamata la L.R.T. n° 10/2010.

Richiamato il Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n° 5/R.

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni.
- 2) Di adottare, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, la Variante semplificata n. 4 al Regolamento Urbanistico redatta dal gruppo di lavoro interno al Settore I – Governo e Gestione del Territorio, costituita dai seguenti elaborati che vengono acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica:

- **Relazione Urbanistica (allegato 1);**
- **Norme Tecniche di Attuazione attuali (allegato 2);**
- **Norme Tecniche di Attuazione modificate** con inserite le modifiche apportate con la presente variante **(allegato 3);**
- **Norme Tecniche di Attuazione sovrapposte** con evidenziazione delle modifiche apportate **(allegato 4);**
- **Tavola 1 del R.U. "Il Territorio Comunale Nord" (allegato 5);** (modificata)
- **Tavola 2 del R.U. "Il Territorio Comunale Sud" (allegato 6);** (modificata)
- **Tavola 3 del R.U. "Capannoli Nord" (allegato 7);** (modificata)
- **Tavola 4 del R.U. "Capannoli Sud" (allegato 8);** (modificata)
- **Tavola 5 del R.U. "Santo Pietro Belvedere" (allegato 9);** (modificata)
- **Estratto area oggetto di intervento – stato attuale (allegato 10);**
- **Estratto area oggetto di intervento – stato modificato (allegato 11);**

- **Tavola dimensionamento** delle previsioni del R.U. e Verifica Standards Urbanistici **attuale (allegato 12)**;
- **Tavola dimensionamento** delle previsioni del R.U. e Verifica Standards Urbanistici **modificato (allegato 13)**;
- **Tavola dimensionamento** delle previsioni del R.U. e Verifica Standards Urbanistici **sovrapposto (allegato 14)**;

- 3) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni **(allegato A)**;
- 4) Di allegare, a formarne parte integrante e sostanziale, la relazione e la certificazione del Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 18 della legge regionale 65/2014, con la quale, ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, verificando altresì contestualmente la piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento **(allegato B)**;
- 5) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 **(allegato C)**;
- 6) **Di dare** espressamente atto che l'efficacia del presente provvedimento comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto prima approvato;
- 7) Di disporre che gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico siano acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica.
- 8) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica, per l'approvazione della variante normativa al Regolamento Urbanistico, di provvedere al deposito ed alla pubblicazione degli atti ed ad espletare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 32 della L.R.T. n. 65/2014; ai fini della semplificazione della procedura amministrativa viene determinato, ai sensi del comma 3 dell'art 32 della LRT 65/2014, che qualora non siano pervenute osservazioni alla variante, la stessa diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.
- 9) Di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/90 il responsabile del presente procedimento e della sua attuazione è il responsabile del Settore I "Governano e Gestione del Territorio" Ing. Fabio Talini.
- 10) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR e al Capo dello Stato.

Indi il Consiglio Comunale

in ragione di dare rapidamente attuazione alle previsioni del presente atto di pianificazione con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

